



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

**Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2019/2020**

Emanato con Decreto Rettorale n. 827 del 7 ottobre 2019

**TITOLO I**

**Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)**

**Art. 1 - PREMESSE**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.
2. L'Università degli Studi di Brescia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche
3. L'Università di Brescia valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
4. Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Brescia devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.
5. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (rinnovo iscrizioni ad anni successivi, iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

**ART. 2 – COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
  - Situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
  - corso di studio di afferenza;



- numero di anni di iscrizione;
- numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
- Eventuali contributi per servizi prestati su richiesta delle studente per esigenze individuali.

### **Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

1. Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in 3 rate.

#### ***prima rata***

La prima rata è versata al momento dell'immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:

- a) imposta di bollo assolta in maniera virtuale.
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

La scadenza della prima rata è fissata al 15 ottobre 2019. Lo Studente che versa la prima rata è tenuto al versamento di tutte le rate successive, fatti salvi gli esoneri/riduzioni previsti dal presente regolamento e quanto previsto all'art. 18.

Gli studenti che intendano conseguire il titolo finale nelle sessioni di laurea straordinarie dell'anno accademico 2018/2019, che abbiano conseguito al 30 settembre almeno il 75% dei crediti complessivi se iscritti ad un corso magistrale biennale o almeno l'85% dei CFU complessivi se iscritti ai corsi triennali o magistrali a ciclo unico non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico e sono esonerati dal versamento della prima rata. Alla conclusione delle sessioni di laurea straordinarie, in caso di mancato conseguimento del titolo, saranno obbligati all'immediato versamento degli importi dovuti.

Gli studenti che si laureano nelle sedute straordinarie dell'anno accademico 2018/2019 e hanno ottenuto una borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 devono rimborsare la borsa di studio.

#### ***Seconda e terza rata***

La seconda e la terza rata sono rispettivamente pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; del corso di studio di afferenza; del numero di anni di iscrizione e del numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto

Le scadenze della seconda e terza rata sono fissate rispettivamente al 16 marzo 2020 e 1 giugno 2020. Per gli studenti dell'area di ingegneria che si laureano nella sessione di maggio 2020 la scadenza della terza rata viene anticipata.



### **Rateizzazione della seconda e terza rata**

E' possibile richiedere un'ulteriore rateizzazione della seconda e terza rata a condizione che lo studente sia in possesso di valida attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario pari o inferiore a € 45.000,00.

Non è in ogni caso rateizzabile l'importo della prima rata.

### **Rateizzazione per estinzione situazione debitoria pregressa**

Nel caso di situazioni debitorie pregresse, è consentita la rateizzazione del debito indipendentemente dalla presentazione di un ISEE prima di poter effettuare il rinnovo dell'iscrizione, la ripresa studi o effettuare la rinuncia

## **ART. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNIVERSITARIO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 si identificano i seguenti criteri di calcolo in funzione della situazione economica del nucleo familiare attestato dall'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario:

- 1) studenti che nell'a.a. 2019/2020 si iscrivono per la prima volta all'Università degli Studi di Brescia e studenti che risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019 o, in caso di iscrizione da un numero di anni superiore a due, almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019; la contribuzione risulta pari a:**

<b>Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario</b>	<b>Contribuzione</b>
ISEE ≤ 13.000 €	Nessun contributo. Si deve solo Tassa regionale + imposta di bollo
13.000 € < ISEE ≤ 30.000 €	$(\text{ISEE} - 13000) * 0,07$ + tassa regionale + imposta di bollo <i>a condizione che non sia superiore al livello di contribuzione calcolato secondo la funzione già in essere nell'a.a. 2016/2017</i>
30.000 € < ISEE ≤ 38.000 €	$(\text{ISEE} - 13.000) * 0,075$ + tassa regionale + imposta di bollo <i>a condizione che non sia superiore al livello di contribuzione calcolato secondo la funzione già in essere nell'a.a. 2016/2017</i>
38.000 € < ISEE ≤ 45.000 €	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contri-



	buzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE > 45.000 €	Livello massimo di contribuzione calcolato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)

**2) studenti che nell'a.a. 2019/2020 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, meno di 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019 o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019 la contribuzione risulta pari a:**

<b>Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario</b>	<b>Contribuzione</b>
ISEE ≤ 13.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
13.000 € < ISEE ≤ 30.000 €	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
30.000 € < ISEE ≤ 45.000 €	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE > 45.000 €	Livello massimo di contribuzione calcolato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)



**3) studenti che nell'a.a. 2019/2020 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019 la contribuzione risulta pari a:**

<b>Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario</b>	<b>Contribuzione</b>
ISEE ≤ 13.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
13.000 € < ISEE ≤ 30.000 €	Minor valore tra $(\text{ISEE}-13000)*0,07*1,5$ e il valore di contribuzione risultante applicando la funzione già in essere per l'a.a. 2016/2017 (+ tassa regionale + imposta di bollo). Valore minimo € 200 + tassa regionale + imposta di bollo
30.000 € < ISEE ≤ 45.000 €	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE > 45.000 €	Livello massimo di contribuzione calcolato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)

**4) studenti che nell'a.a. 2019/2020 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito meno di 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019 la contribuzione risulta pari a:**

<b>Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario</b>	<b>Contribuzione</b>
ISEE ≤ 13.000 €	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
13.000 € < ISEE ≤ 30.000 €	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contri-



	buzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ taxa regionale + imposta di bollo)
30.000 € < ISEE ≤ 45.000 €	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ taxa regionale + imposta di bollo)
ISEE > 45.000 €	Livello massimo di contribuzione calcolato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ taxa regionale + imposta di bollo)

#### **ART. 5 – CONTRIBUZIONE MASSIMA CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

1. Sono soggetti a tale contribuzione massima gli studenti che:
  - a) non sono in possesso ~~hanno~~ di una attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio pari o inferiore a 45.000,00 Euro oppure un ISEE PARIFICATO ove ricorrono le condizioni;
  - b) non rilasciano durante la procedura online di immatricolazione/iscrizione l'autorizzazione all'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE presso la Banca Dati INPS;
  - c) non risulta acquisibile presso la Banca dati INPS una attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario conforme, priva di omissioni/difformità e in corso di validità.
1. L'importo massimo di contribuzione (seconda e terza rata) è definito per ciascun corso di studio ed è riportato nella tabella allegata.

#### **Art. 6 - RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA E ATTESTAZIONE ISEE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

1. Per beneficiare della riduzione/esonero del contributo onnicomprensivo (seconda e terza rata), delle agevolazioni previste dal Diritto allo studio universitario (borse di studio, alloggio, mensa), per ottenere il punteggio previsto per l'ISEE in caso di partecipazione al bando delle collaborazioni studentesche e per beneficiare dell'integrazione di Ateneo della borsa di mobilità internazionale nell'ambito del programma ErasmusPlus lo studente deve essere in possesso di **un'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)** valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure un ISEE Parificato (vedi art. 9).



2. La richiesta dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio o presso l'INPS per via telematica, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019**.
3. In fase di immatricolazione/iscrizione lo studente che intende beneficiare della riduzione della contribuzione autorizza l'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE direttamente presso la Banca Dati INPS.
4. L'ISEE può essere sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 159-2013.
5. La presentazione tardiva dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio dopo il 31 dicembre è ammessa non oltre il 20 giugno 2020, previa presentazione presso la Segreteria Studenti di una copia dell'attestazione ISEE, con una penalizzazione di € 250 La penale non può essere rateizzata.
6. La penalizzazione non è applicata a coloro che si immatricolano all'a.a. in data successiva al 15 dicembre per ragioni indipendenti dalla loro volontà (ad es. scorrimenti graduatorie dei corsi ad accesso programmato).
7. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 30 aprile 2020 e che non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 sono tenuti comunque ad essere in possesso dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro i termini previsti per evitare la penalizzazione qualora non riescano a laurearsi entro il termine previsto.

#### **ART. 7 - ACCERTAMENTI DI VERIDICITÀ E SANZIONI**

1. L'Università degli Studi di Brescia, in riferimento alle riduzioni di contribuzione universitaria concesse può esercitare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE reperite presso la banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e può svolgere con ogni mezzo a sua disposizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accesso alle banche dati e/o interrogazioni all'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Comuni, Camera di Commercio) tutte le indagini che ritiene opportune, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza.
2. In caso di accertamento positivo da parte dell'Università degli Studi di Brescia, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazione nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento. Sarà inoltre soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38, comma 3 L. 122/2010 s.m.i. fatta salva la presentazione di rapporto ex art. 331 c.p.p. all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

#### **Art. 8 - CONTRIBUZIONE STUDENTI A TEMPO PARZIALE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**



1. Gli studenti iscritti a tempo parziale devono l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi, definiti secondo le modalità previste all'art. 4 "criteri per il calcolo del contributo onnicomprensivo", **nella misura del 65%** rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo .
2. Il credito conseguiti nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019 per il riconoscimento dello stato di studente meritevole (vedi criteri indicati all'art. 4) cambiano secondo la tabella che segue:

Anni di iscrizione presso l'Università degli Studi di Brescia	Studenti part-time nei Corsi di laurea <b>triennali</b> , che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea magistrale <b>a ciclo unico</b> , che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea <b>magistrale biennali</b> , che prevedono il regime a tempo parziale
1	0	0	0
1	0	0	0
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
3	almeno 12 CFU	almeno 12 CFU	almeno 5 CFU (1 F.C.)
3	almeno 13 CFU	almeno 13 CFU	almeno 5 CFU (1 F.C.)
4	almeno 12 CFU (1 F.C.)	almeno 12 CFU	
4	almeno 13 CFU (1 F.C.)	almeno 13 CFU	
5		almeno 12 CFU	
5		almeno 13 CFU	
6		almeno 12 CFU (1 F.C.)	
6		almeno 13 CFU (1 F.C.)	

3. Gli studenti a tempo parziale, con cittadinanza extraUE, se collocati in fascia massima, versano il 65% della contribuzione prevista al successivo articolo 9.

#### **ART. 9 – CONTRIBUZIONE CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE - STUDENTI INTERNAZIONALI E ISEE PARIFICATO**

1. Gli studenti internazionali con cittadinanza UE o studenti non-UE equiparati sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.





2. Gli studenti internazionali con cittadinanza extraUE, **con un visto d'ingresso per motivi di studio/permesso per motivo di studio**, sono collocati in una delle fasce contributive riportate nella Tabella sottoriportata in base al Paese di Provenienza e al corso di studio di iscrizione. Il visto/permesso per motivi di studio va trasmesso alla Segreteria studenti ad ogni rinnovo presso la Questura.

Paese di Provenienza	Contribuzione massima
Studenti provenienti da Paesi in Via di Sviluppo ( <b>definiti annualmente con Decreto Ministeriale</b> ) con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio.	€ 156 (tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo).
Studenti provenienti da Paesi a medio-basso reddito (definiti dalla World Bank) <a href="https://data.worldbank.org/income-level/lower-middle-income">https://data.worldbank.org/income-level/lower-middle-income</a> con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio	€ 1.000 (compresa la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) per tutti i corsi di studio, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio e/o ISEE parificato
Studenti provenienti da altri Paesi	Contribuzione massima equivalente a quella prevista per i cittadini italiani, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio e/o ISEE parificato

3. Gli studenti internazionali, con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia, possono richiedere la determinazione della loro contribuzione (rispetto agli importi massimi sopra indicati) in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza secondo le modalità **dell'ISEE parificato**.
4. Gli studenti apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale **sono equiparati ai cittadini italiani** e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.
5. Gli studenti internazionali, con cittadinanza extraUE, sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari se:
- il proprio nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni (art. 58 del DPR 600/73);
  - ai sensi della direttiva 2004/38/CE, gli studenti sono familiari di cittadini italiani o UE o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di soggiornanti di lungo periodo.



## **ART. 10 – CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONI E MOBILITA' DISCIPLINATE DA ACCORDI SPECIFICI TRA L'ATENEO E ALTRE UNIVERSITÀ/ENTI NEI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE**

1. Le immatricolazioni e le mobilità di studenti incoming disciplinate da accordi specifici tra l'Ateneo e altre Università/Enti possono essere assoggettate ad una contribuzione diversificata rispetto agli altri corsi di studio dell'Ateneo.

## **ART. 11 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE**

1. Lo studente è **considerato indipendente** quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
  - a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione dei redditi all'Università degli Studi di Brescia. La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
2. Indicatore della Situazione Reddituale, derivante esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare. Tale reddito deve essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore a 6.500,00 Euro (tale importo può essere oggetto di modifica con delibera della Giunta della Regione Lombardia). Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica (ISEE) della famiglia di origine.
3. Per i controlli si rimanda all'art. 7 del presente Regolamento.

## **Art. 12 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

1. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo:
  - a) gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio minore o uguale a 13.000 iscritti nell'a.a. 2019/2020 all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019 o, in caso di iscrizione agli anni successivi, almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2018 – 10 agosto 2019;
  - b) gli studenti che si immatricolano nell'a.a 2019/2020 per la prima volta ad un corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione di 100/100 o 100 e lode sono esonerati dalla contribuzione per il primo anno di corso. Non possono usufruire di tale esenzione gli studenti trasferiti, i ripetenti, gli studenti già in possesso di una laurea;



- c) gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 2);
- d) gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000. Gli interessati dovranno produrre:
  - 1) un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
  - 2) copia del verbale rilasciato dall'ATS (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
  - 3) la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ATS) e percepisce la relativa pensione;
- e) gli studenti stranieri che provengono dai Paesi in Via di Sviluppo (definiti annualmente con Decreto MIUR) con visto per motivo di studio o permesso di soggiorno per motivi di studio, il cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza redditi né patrimoni in Italia;
- f) gli studenti beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 3), dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, EBM;
- g) gli studenti in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con i quali sia in atto una convenzione.

Potranno essere previste eventuali ulteriori riduzioni di contribuzione conseguenti a disposizioni della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.

- 2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e dalla tasse regionale per il diritto allo studio e di conseguenza pagano solo l'imposta di bollo gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 05/02/1992, n. 104, oppure gli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento); per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione, presentino la certificazione rilasciata dall'ATS competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità riconosciuto.

## **Art. 13 – ALTRE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

### **Riduzione per fratelli/sorelle**

La riduzione fratelli-sorelle è una riduzione dell'importo dei contributi universitari per gli studenti che hanno un fratello/sorella già iscritto/a all'Università degli studi di Brescia (quello/a con matricola inferiore)

Per avere diritto alla riduzione i fratelli/sorelle (con matricola superiore) devono:



- a) essere immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Brescia per l'anno accademico 2019/2020 **da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;**
- b) appartenere al medesimo nucleo familiare risultante nella attestazione ISEE per la prestazioni agevolate per il diritto allo studio rilasciata per il calcolo della contribuzione universitaria;
- c) avere una attestazione ISEE di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro

Ha diritto alla riduzione il fratello/sorella con il numero di matricola maggiore.

La riduzione è pari a:

- a) 45% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
- b) 25% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
- c) 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
- d) non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l'attestazione ISEE.

#### **Riduzione per attività formative all'estero (Erasmus ecc.)**

Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito dei programmi Erasmus PLUS studio e Traineeship o per Tesi all'estero, che acquisiscono all'estero più di 12 CFU per semestre hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di € 30 per ogni credito acquisito oltre il dodicesimo per semestre.

La riduzione spetta per un massimo di 18 CFU a semestre (o 36 CFU all'anno)

Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito di accordi internazionali sottoscritto dall'Ateneo (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), che prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all'estero per la mancata fruizione della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.

#### **Riduzione per nascita figlio**

In caso di gravidanza le studentesse, in alternativa alla sospensione degli studi, possono usufruire, per la nascita di ciascun figlio nel periodo 01 agosto 2019 – 31 luglio 2020, dell'abbattimento del 50% della contribuzione studentesca dovuta per l'anno accademico (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo).

#### **Riduzione per convenzioni (accordi)**

Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata una convenzione o un accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione nella percentuale prevista dalla convenzione/accordo.

Gli studenti dipendenti o figli di dipendenti di aziende metalmeccaniche che sono risultati beneficiari delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base di apposita convenzione



approvata dal Senato Accademico, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari per ciascuno dei tre anni della borsa di studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa.

### **Status di rifugiato e beneficiario di Protezione**

Gli studenti titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% sul contributo onnicomprensivo annuale.

### **Riduzione per invalidità tra il 50% e 65%**

Gli studenti con una percentuale di invalidità tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 comma 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo di € 300.

Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi.

Gli esoneri/riduzioni dai contributi non sono cumulabili tra loro (ad eccezione della riduzione per fratelli/sorelle, della riduzione per l'acquisizione di più di 12 cfu all'estero per semestre e della riduzione per merito). Se uno studente ha i requisiti per ottenere più esoneri e agevolazioni economiche per merito, l'Università assegna automaticamente l'esonero o l'agevolazione più favorevole allo studente.

**Le riduzioni non possono, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.**

## **Art. 14 - RIDUZIONI PER MERITO**

1. Viene riconosciuta una riduzione di € 450 sul contributo onnicomprensivo annuale (seconda e terza rata), agli studenti che rispettino le condizioni sotto elencate e abbiano conseguito congiuntamente la soglia di merito sia in riferimento ai crediti formativi che al voto medio ponderato, con riguardo al corso di appartenenza e all'anno di iscrizione del precedente anno accademico.
2. Tale soglia viene determinata, per ciascun corso di studi e anno di corso, sulla base della distribuzione di frequenza dei CFU e del voto medio ponderato ed è individuata in corrispondenza del 75° percentile di entrambe le distribuzioni di frequenza alla data del 31 ottobre. La riduzione è applicata d'ufficio sulla terza rata ed eventualmente a ritroso anche sulla seconda.
3. Sono condizioni per poter beneficiare della riduzione:
  - 1) essere iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi, compresi i passaggi di corso.
  - 2) essere iscritti nell'a.a. 2019/2020 allo stesso corso di studio dell'anno precedente.
  - 3) non aver interrotto gli studi, non avere condizioni di fuori corso intermedio o di ripetente nella propria carriera UNIBS;
  - 4) non aver già acquisito una precedente laurea o una laurea magistrale con l'eccezione di coloro che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale biennale dopo aver conseguito un titolo triennale.
  - 5) non aver beneficiato di una abbreviazione di carriera, anche per trasferimento;
  - 6) essere in regola con la contribuzione, anche pregressa;



Non sono considerati i voti relativi ad esami sostenuti in carriere diverse da quelle del Corso al quale si è iscritti. Non sono considerati i CFU e i voti degli esami soprannumerari ed extracurricolari.

Non sono considerati i voti relativi ad esami convalidati con l'eccezione di CFU e voti relativi a programmi di mobilità internazionale svolti durante il periodo di iscrizione regolare.

4. La riduzione per soglia di merito non può, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.
5. I laureati degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 e successive modificazioni che si iscrivono a un corso di laurea magistrale sono parzialmente esonerati dal contributo onnicomprensivo annuale per un importo pari a € 200,00 nel caso in cui abbiano conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Brescia con una votazione pari ad almeno 100 su 110 e abbiano concluso il corso di studi che conferisce la laurea entro la durata normale, senza convalida di attività formative da carriere o iscrizioni precedenti.

#### **Art. 15 - RIDUZIONI PER LAUREANDI**

Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio **e la metà** dei contributi universitari previsti sulla base della propria condizione economica. La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell'anno accademico precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.

#### **Art. 16 ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI**

1. Per l'iscrizione ai corsi singoli è dovuto un contributo determinato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e del corso di studi di afferenza degli insegnamenti cui ci si iscrive, commisurato al numero di crediti che si intendono conseguire calcolato secondo la seguente formula [Contributo dovuto (in base ISEE per gli studenti del corso di studio con il requisito dei crediti dell'iscrizione regolare)/60] \*[numero crediti], oltre all'imposta di bollo.
2. La contribuzione per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è ridotta **del 50%** per coloro che debbano acquisire crediti per ottemperare ai requisiti previsti dalla Convenzione stipulata con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.
3. A coloro che si iscrivono a insegnamenti singoli dell'Università degli Studi di Brescia per conseguire i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, viene rimborsata la totalità del contributo versato per l'iscrizione agli insegnamenti singoli (ad eccezione dell'imposta di bollo) nel caso di immatricolazione ad un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Brescia. Il rimborso avviene dopo la scadenza della seconda rata agli studenti che risulteranno in regola con la contribuzione.



4. Agli studenti che si iscrivono a insegnamenti singoli dei corsi magistrali dell'Università degli Studi di Brescia, viene rimborsato il contributo versato per tali insegnamenti in caso di immatricolazione nell'a.a. successivo al corso di laurea magistrale con convalida degli stessi insegnamenti singoli. Il rimborso avviene dopo la scadenza della seconda rata agli studenti che risulteranno in regola con la contribuzione.
5. Per l'iscrizione a corsi singoli da parte di laureati magistrali nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali sono dovuti i seguenti contributi:  
€ 150 per l'iscrizione ad un corso singolo da 10 ore;  
€ 300 per l'iscrizione ad un corso singolo da 20 ore.
6. Non è dovuta alcuna contribuzione per gli iscritti a Scuole di Specializzazione o a Dottorati dell'Università degli Studi di Brescia che si iscrivono ad insegnamenti singoli.
7. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.
8. La rinuncia non dà diritto al rimborso del costo sostenuto.
9. Devono solo l'imposta di bollo **di 16 Euro** perché esonerati dal pagamento dell'iscrizione:
  - gli studenti stranieri iscritti presso università con cui l'Ateneo ha accordi o programmi interuniversitari di mobilità;
  - i beneficiari di una borsa **del Governo italiano** ;
  - gli studenti con riconoscimento di handicap (ex art. 3 c.1 e c. 3 legge 104/1992) e gli studenti con invalidità pari o superiore al 66 per cento.
10. Gli studenti, con una percentuale di invalidità compresa tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 comma 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del 20% rispetto alla contribuzione dovuta.

#### **Art. 17 – CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE**

##### **1. Contributo di iscrizione alle prove di ammissione**

Il contributo per l'iscrizione alle prove, selettive od orientative, previste per l'ammissione ai corsi è stabilito nella misura di € 50,00.

Per l'area economico-giuridica è previsto l'esonero dal contributo di iscrizione per gli studenti che chiedono di essere ammessi alla seconda edizione del test avendo già sostenuto la prova nella prima edizione con esito non sufficiente.

Il contributo non è rimborsabile, salvo per mancata attivazione del corso di studio

##### **2. Contributo per partecipazione al bando per trasferimenti ad anni successivi al primo**

Il contributo per l'iscrizione al Bando per il trasferimento ad anni successivi al primo è stabilito nella misura di € 50,00.



Non è dovuto alcun contributo per la partecipazione al Bando per il cambio sede dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

**3. Contributo per richiesta di immatricolazione ai corsi ad accesso libero dopo la chiusura dei bandi per la partecipazione alle prove di ammissione o dopo la chiusura dei bandi relativi alla prevalutazione per i corsi magistrali ad accesso libero.**

Nei corsi di studio ad accesso libero, gli studenti che richiedono di essere immatricolati, dopo la chiusura dei bandi per la partecipazione alle prove di ammissione o dopo la chiusura dei bandi relativi alla prevalutazione per i corsi ad accesso libero sono tenuti al pagamento di un importo aggiuntivo di 50 euro.

Sono esonerati dal pagamento dell'importo aggiuntivo coloro che sono già in possesso di una laurea e si immatricolano ai corsi di laurea triennali ad accesso libero di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria - e al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza.

**4. Tassa di ricognizione**

Gli studenti che hanno interrotto gli studi, al momento della ripresa degli stessi, oltre a quanto dovuto per l'iscrizione al corrispondente anno di corso devono una tassa di ricognizione che viene stabilita in misura pari a € 80,00 per ogni anno accademico di interruzione.

**5. Contributo di prevalutazione**

per riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo (€ 100): non si applicano costi aggiuntivi nel caso la richiesta di riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo pervenga dopo l'immatricolazione dello studente.

**6. Duplicato pergamena di laurea: € 50**

**ART. 18 - RINUNCIA AGLI STUDI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

1. La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione. Lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia.
2. La rinuncia va presentata secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Ateneo e viene accettata soltanto se non risultano pendenze debitorie con l'Università e/o con il Diritto allo studio.
3. Coloro che abbiano rinunciato agli studi e si re-immatricolino richiedendo, sulla base del vigente regolamento didattico, il riconoscimento dei crediti conseguiti, potranno presentare tale domanda solo se in regola con i versamenti delle tasse e contributi previsti per il corso cui erano precedentemente iscritti e hanno rinunciato.

**ART. 19 – RIMBORSI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**

1. La prima rata può essere rimborsata (al netto dell'importo di bollo) solo nei casi previsti dall'art. 18 comma 7 del Regolamento Studenti. In aggiunta può essere rimborsata la tassa regionale relativa all'a.a. 2019/20, se pagata, agli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3,





comma 1, della Legge 05/02/1992, n. 104, oppure agli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento).

2. La prima rata è rimborsata d'ufficio (al netto dell'imposta di bollo) agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2019/2020 e che conseguono il titolo nelle sessioni di Laurea dell'anno accademico 2018/2019.



## **TITOLO II**

### **Terzo livello e altre attività formative**

#### **ART. 20 – PREMESSE**

1. Coloro che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Brescia devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca prevista per ogni anno accademico.
2. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc), con l'Università degli Studi di Brescia non possono effettuare alcun atto di carriera. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.

#### **ART. 21 – DOTTORATI DI RICERCA**

1. La contribuzione a carico dei dottorandi di ricerca è costituita da:
  - Imposta di bollo
  - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

#### **ART. 22 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

1. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, la cui carriera è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., è costituita da:
  - Imposta di bollo;
  - contributo annuo pari a € 1.300; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
2. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i possessori di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia è costituita da:
  - Imposta di bollo;
  - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - contributo pari a € 1.300; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
3. La contribuzione a carico degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali è costituita da:
  - Imposta di bollo;
  - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - contributo pari a € 1.578; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.



### **ART. 23 - MASTER**

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti ai corsi è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun master ed è così costituita:
  - imposta di bollo;
  - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente in qualità di uditori o di iscritti a singoli moduli formativi, se previsti;
2. L'importo del contributo può essere suddiviso in rate.
3. Il mancato versamento di quanto dovuto all'atto dell'immatricolazione comporta la nullità dell'iscrizione.

### **ART. 24 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, PERCORSO 24 CFU**

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun corso ed è così costituita:
  - imposta di bollo;
  - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente a singoli moduli formativi, se previsti.

### **ART. 25 – ESAMI DI STATO**

I candidati che presentano domanda di ammissione all'Esame di stato devono la contribuzione nella misura prevista dai bandi di indizione delle prove.

### **ART. 26 - ALTRI CONTRIBUTI NEI CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

1. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione delle scuole di specializzazione che si svolgono presso l'Università di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00. Il contributo non è rimborsabile, fatto salvo il caso di mancata attivazione della Scuola.
2. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione dei Dottorati di Ricerca presso l'Università degli Studi di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00.
3. Per ottenere un duplicato del Diploma originale di dottorati e scuole di specializzazione è dovuto un contributo di € 50,00.



### **TITOLO III**

#### **ART. 27 – NORME FINALI**

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.
- 2 Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i corsi istituiti dall'Ateneo, anche con appositi accordi con altri enti, pubblici o privati e le norme in contrasto con le presenti disposizioni cessano i propri effetti dalla sua entrata in vigore.
3. Del presente Regolamento è data pubblicità mediante il Portale dell'Ateneo e tutti gli iscritti sono tenuti alla sua osservanza.

#### **Art. 28 - Emanazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2019/2020.



FUNZIONE DI CONTRIBUZIONE GIA' IN ESSERE NELL'A.A. 2016/2017

$$C = K + a / \left( 1 + e^{(b - c * ISEE)^{(1/d)}} \right)$$

Per ciascuna classe di contribuzione i parametri sono i seguenti :

classe	TPTX_C0	TPTX_B	TPTX_B	TPTX_B3	TPTX_B0
	K	1	2	C	D
1	40	1967,812 9	5,290566 1	0,00018151 7	1,704878 8
2	40	1822,078 7	3,513710 4	0,00014596 4	1,012370
3	40	2476,290 4	3,588330 6	0,00014409 4	1,114132 4
4	60	2144,247 8	5,312250 1	0,00018425 8	1,567448 6
5	180	2144,247 8	5,312250 1	0,00018425 8	1,567448 6
6	180	2476,290 4	3,588330 6	0,00014409 4	1,114132 4
7	480	2144,247 8	5,312250 1	0,00018425 8	1,567448 6

C= contribuzione complessiva

e = base dei numeri naturali

ISEE= indicatore della situazione economica equivalente

**LEGENDA GRUPPI -ECONOMIA-GIURISPRUDENZA INGENGERIA**

	LAU	L	LS/LM	LSCU/LMCU
ECO	1	1	3	
GIURI	1	1	3	5
ING	4	4	6	5



### LEGENDA GRUPPI - MEDICINA E CHIRURGIA

CORSI			TIPOLOGIE
BIOTECNOLOGIE/SCIENZE MOTORIE			4
PROFESSIONI SANITARIE			2
ODONTOIATRIA			7
MEDICINA E CHIRURGIA			5
SPECIALISTICHE/MAGISTRALI			6